



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Approvato con deliberazione comunale n° 49 del 30/09/2014

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo della palestra comunale posta nel plesso scolastico di Via Virgilio in orario extrascolastico, a norma dell'art. 12 della legge n. 517/1997, dell'art. 89 del D. Lgs. n. 297/1994, dell'art. 12 della legge n. 23/1996. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso della palestra in orario extrascolastico sono *improntate a valorizzare l'edificio stesso come centro di aggregazione e di promozione all'educazione sportiva e ricreativa* della comunità Dossese.

ART. 2 - ATTIVITA' AMMESSE

1. L'uso della palestra scolastica è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:
 - a. attività di avviamento e promozione dello sport
 - b. attività motoria
 - c. ginnastica
 - d. preparazione atletica
 - e. attività ricreative e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 4.
2. Non sono ammesse, di norma, attività con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate dall'Istituzione Scolastica, dal Comune, o da Società regolarmente iscritte a Campionati federali, che si assumeranno in tal caso la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza.
3. È fatto divieto inoltre di svolgere presso la palestra scolastica attività con fini di lucro, nonché di esporre qualsiasi pubblicità commerciale non autorizzata.

ART. 3 – UTENZA

1. La palestra scolastica è concessa in uso, su richiesta, esclusivamente ad Enti, Associazioni e Sodalizi Dossesi senza fini di lucro. Le domande debbono essere presentate all'ufficio tecnico comunale e dovrà essere, nel limite del possibile, assicurato l'utilizzo a tutti i richiedenti aventi titolo.
La concessione ai singoli cittadini verrà accordata esclusivamente per attività sportive e compatibili alla struttura.
2. Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni per lo stesso giorno o periodo verrà applicato il seguente ordine di precedenza:
 - a. Istituzioni Scolastiche Dossesi;
 - b. Amministrazione Comunale di San Giovanni del Dosso;
 - c. Attività patrocinate dal Comune di San Giovanni del Dosso;
 - d. Federazioni, Enti di promozione sportiva e Società Dossesi affiliati CONI, FIGC, UISP, ecc.
 - e. Associazioni, Enti, Gruppi o Cooperative Dossesi di promozione sportiva-ricreativa;
 - f. Altri Enti, Associazioni e Sodalizi Dossesi.
 - g. Singoli istruttori purché regolarmente iscritti o affiliati CONI, FIGC, UISP, ecc
 - h. Singoli Cittadini
3. L'accesso alla palestra è consentito unicamente ai soggetti autorizzati con apposita concessione, dietro presentazione di istanza disponibile presso gli Uffici Comunali.

ART. 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso della palestra scolastica sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.
2. Il Comune e la Direzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra in orario extrascolastico da parte di terzi concessionari.
3. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.
5. L'accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni e negli orari indicati nella concessione;
6. La pulizia della palestra dovrà essere garantita dal concessionario, previo accordi diversi presi con l'Amministrazione Comunale e indicati sulla concessione.

Il soggetto utilizzatore si assume l'obbligo di garantire a proprie spese e per ogni giorno di utilizzo la corretta pulizia della struttura e in particolare degli spogliatoi e dei servizi igienici.

Nel caso di uso continuativo della palestra, da parte di più soggetti, che non consenta la pulizia al termine dell'utilizzo di ogni turno, tutti gli utilizzatori provvederanno di comune accordo ad effettuare le operazioni di pulizia al termine dell'uso giornaliero degli impianti, in modo tale da consentire l'utilizzo degli impianti in tempo utile per il giorno successivo e comunque per l'uso scolastico.

Le pulizie, a carico degli utilizzatori, vanno eseguite ogni qualvolta viene utilizzata la palestra che deve essere riconsegnata per l'utilizzo successivo in ordine. Eventuali rotture disfunzioni delle apparecchiature in dotazione alla palestra dovranno essere repentinamente comunicate all'ufficio tecnico comunale.
7. L'accesso alla palestra, in orario extrascolastico dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori della palestra è comunque fatto assoluto divieto di accedere alle aree di pertinenza ed ai locali della scuola.
8. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi.
9. All'interno della palestra e degli spogliatoi è tassativamente vietato:
 - a. accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;

- b. installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
 - c. lasciare materiale di ingombro, fatto salvo attrezzature di utilizzo continuativo il cui deposito viene concordato;
 - d. fumare;
 - e. svolgere ogni attività diversa da quella autorizzata.
10. L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente regolamento costituisce motivo di revoca immediata della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta.
11. L'Amministrazione comunale, ha diritto di libero accesso alla palestra, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario al fine di verificare il corretto utilizzo della struttura e l'esecuzione dei necessari interventi di pulizia.

ART. 5 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Gli Enti, le Associazioni e Società, i Sodalizi senza fini di lucro che intendano ottenere l'uso della palestra scolastica dovranno presentare istanza indirizzata all'Ufficio tecnico del Comune di San Giovanni del Dosso, previa sottoscrizione del modulo reperibile presso gli uffici comunali, almeno di sette giorni prima della data di utilizzo. Le richieste pervenute in difformità di tempo saranno prese in considerazione dall'Ufficio Tecnico in base alla disponibilità della struttura.
2. Gli uffici competenti verificheranno la completezza dell'istanza e la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal presente Regolamento.
3. Il Comune formalizza la concessione richiesta e invita il concessionario al ritiro della medesima e delle chiavi della palestra;
4. La concessione verrà trasmessa per conoscenza al Dirigente scolastico competente.
5. La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento. L'uso della predetta palestra sarà assicurato per almeno dieci mesi all'anno prevedendo, in via ordinaria, la chiusura completa per il mese di agosto.
6. Il Comune ha facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.
Le somme versate per il pagamento della tariffe per l'utilizzo dell'impianto non danno diritto ad alcun rimborso salvo che per i casi di utilizzo prolungato dove la sospensione del servizio sia dovuta a motivi non prevedibili quali:
 - a. sospensione temporanea del servizio per guasto agli impianti tecnologici;
 - b. revoca o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento al servizio per effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione incompatibili con il funzionamento del servizio e sospensione delle attività per emanazione di ordinanze sindacali;
 - c. sospensione del servizio a seguito di eventi meteorologici di particolare intensità che abbiano impedito l'utilizzo delle palestre;
 - d. organizzazione di manifestazioni cittadine di rilevante interesse.

In detti casi, su richiesta dell'utenza ed al termine di ogni mese, si provvederà al rimborso in misura proporzionale al periodo di sospensione del servizio, previa certificazione da parte del competente responsabile di area circa l'effettiva durata della sospensione medesima.

ART. 6 – ONERI

L'Amministrazione Comunale, con apposito atto di Giunta comunale, provvede a stabilire annualmente le tariffe orarie e le forme di pagamento. Tuttavia si riserva la facoltà di concedere l'uso della palestre a titolo gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse patrocinate dal Comune stesso.

ART. 7 - DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Il presente Regolamento entro in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi altresì revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La richiesta d'uso dei locali della palestra presuppone implicitamente la completa conoscenza e l'incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
2. Il richiedente autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse con il rilascio della concessione.
3. Per quanto non previsto dal seguente regolamento si fa riferimento alle norme, leggi e disposizioni vigenti.
